**Proposta Anief**

Atto n. [380](http://www.camera.it/leg17/682?atto=383&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1#inizio)

***Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.***

**Relazione illustrativa degli emendamenti proposti**

* All’art. 1, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “, *l’anno terminale rientrando nel diritto-dovere all’istruzione e formazione di cui all’art. 1, comma 622, della Legge 296/2006.*”
* All’art. 2, inserire il seguente comma 8: “*8. Rientrando, l’ultimo anno del Sistema integrato, nel diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, di cui all’art. 1, comma 622, della Legge 296/2006, l’offerta formativa ne va programmata in continuità con il progetto pedagogico del primo biennio della Scuola primaria, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia. 5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.*”
* All’art. 8, inserire il comma 5: “*5. Fin dal primo anno di attuazione, il Piano assicura il servizio a tutti i bambini che frequentano l’anno terminale del Sistema integrato, in quanto accedono al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.*”
* All’art. 12, comma 6, dopo le parole “*generalizzazione dell'offerta*” inserire il seguente testo “*- con attivazione immediata di quella dell’anno terminale del Servizio integrato, per l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione -*”

La norma intende anticipare l’obbligo scolastico inserendo l’ultimo dei sei anni del Sistema integrato nel primo del *diritto-dovere all’istruzione e alla formazione*. Il fine risponde ai mutamenti culturali del nostro tempo, offrendo – pur senza derogare dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - un servizio che valorizzi le potenzialità di bambini (vivono uno spazio relazionale e uno spazio cognitivo più dinamici che le precedenti generazioni), e che - pur mantenendo in 10 anni la durata del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione – allinea ai colleghi europei gli studenti italiani che conseguono il diploma in uscita dal sistema di istruzione e formazione secondaria.

* All’art. 1, introdurre il comma 5: “*5. Le risorse di personale necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sono concordate, in sede di Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni) dai diversi livelli istituzionali. 6. Nell’anno terminale del Sistema integrato, il servizio ai bambini è erogato in compresenza da insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria. 6. Per garantire il servizio sono prorogati i termini per i docenti dell’infanzia e della primaria che conseguono l’abilitazione per l’inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n.* *296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dal primo aggiornamento utile. Sono prorogati, altresì, i termini per la costituzione dell’organico di potenziamento di cui all’art. 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107 anche per gli anni scolastici successivi all’a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell’infanzia e per il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449, e  successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 33mila unità per il personale docente della scuola dell’infanzia e della primaria, alle 1500 unità per il personale educativo, nonché saranno definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni.*”
* All’art. 12, comma 2, inserire la lettera d): “*d) l’assunzione del personale per l’attivazione dell’anno terminale del sistema integrato, del personale educativo e dell’infanzia in organico potenziato.*”

La norma esercita la delega di cui al comma 6 della lettera e) - *la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge* - estesa anche al personale della primaria da assumere in compresenza nell’ultimo anno del sistema integrato. La compresenza richiede un aumento degli organici così come l’aumento dell’offerta dello Stato, ivi incluso l’utilizzo del personale potenziato nell’infanzia.

* All’art. 9, dopo le parole “*finanziamenti pubblici*” inserire il seguente testo “*- che non può essere superiore al 25 per cento per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale -***”**

La norma stabilire il tetto massimo del costo in capo alle famiglie.